



MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

UFFICIO FEDERALISMO FISCALE
Area I Reparto V

Prot. 2198/2003/DPF/UFF

Roma, 27 MAR. 2003

AL COMUNE
di PARMA

(Rif. nota del 27 gennaio 2003)

OGGETTO: Chiusura delle liti fiscali pendenti. Art. 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per l'anno 2003). Ricorsi amministrativi in materia di tributi locali. Quesito.

Con la nota in riferimento codesto comune chiede di conoscere se l'ente locale nel regolamento predisposto a norma dell'art. 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con cui vengono disciplinate le varie forme di definizione dei rapporti tributari, può estendere le disposizioni sulla chiusura delle liti fiscali pendenti anche alle controversie amministrative instaurate ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e dell'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, che hanno trovato applicazione per i tributi locali fino al 1° aprile 1996, data dell'insediamento delle commissioni tributarie e provinciali e regionali. In base a dette disposizioni, infatti, il contenzioso è articolato in due distinte fasi di giudizio, che si svolgono in primo grado dinanzi all'Intendente di finanza, in secondo grado davanti al Ministro dell'economia e delle finanze. Le disposizioni in esame garantiscono, inoltre, un'eventuale fase giurisdizionale innanzi al giudice ordinario, che può essere adito decorsi i 180 giorni dalla presentazione del ricorso in seconda istanza al Ministro dell'economia e delle finanze.

Al riguardo occorre innanzitutto sottolineare che l'art. 13, comma 1, della legge n. 289 del 2003, consente agli enti locali e regionali di adottare, con apposito regolamento o con legge regionale, diverse tipologie di definizione dei rapporti tributari, prevedendo in tal modo anche la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

Il comma 2 del citato art. 13, accorda agli enti locali e regionali la possibilità di estendere le stesse agevolazioni *"anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale."*

Sebbene la norma faccia esplicito riferimento ai soli procedimenti giurisdizionali, non sembra sussistano difficoltà ad estendere le agevolazioni in esame anche alle controversie in materia di tributi locali tuttora pendenti presso gli uffici locali delle Agenzie delle entrate e presso il Ministro dell'economia e delle finanze. Infatti, dette controversie costituiscono una forma di tutela giustiziale con la quale il contribuente avvia un procedimento amministrativo sollecitando l'autorità decidente ad esaminare l'atto impositivo che si ritiene lesivo della propria sfera patrimoniale. Detto procedimento culmina con l'adozione di un decreto con il quale, in sostanza, l'organo decidente è chiamato ad attuare un accertamento dell'atto impugnato, che non è ancora divenuto definitivo. Infatti, l'eventuale decisione di annullamento, di revoca o di riforma dell'atto impugnato è sostitutiva del provvedimento adottato dall'ente locale o dall'autorità decidente in primo grado; mentre, ove si pervenga al rigetto del ricorso gerarchico la relativa decisione è di assorbimento del provvedimento gravato.

Tutto ciò induce a poter considerare detta procedura di accertamento sull'atto impositivo come una procedura ancora in corso e pertanto definibile ai sensi del citato art. 13, comma 2, della legge n. 289 del 2002, che, tra l'altro, consente di ricomprendere nell'ambito della definizione gli *"eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi"*.

Vi è inoltre da considerare che i suddetti ricorsi gerarchici potrebbero in qualsiasi momento trasformarsi in ricorsi giurisdizionali, in quanto gli interessati, come di recente sostenuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 14896 del 16 maggio – 22 ottobre 2002, possono trasferirli presso le

commissioni tributarie provinciali e regionali. Dette commissioni, infatti, sono state individuate come gli organi competenti a decidere sia le controversie instaurate avverso il decreto decisorio dell'organo amministrativo e sia le controversie che il contribuente può instaurare avverso il silenzio dell'organo amministrativo di secondo grado protratto per 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso, nella considerazione che è venuta meno la riserva di giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria prevista dai citati art. 20, comma 6, del D.P.R. n. 638 e 24, comma 6, del D.P.R. n. 639 entrambi del 1972, poichè dette norme risultano definitivamente abrogate a decorrere dal 1° aprile 1996, in ragione della piena operatività delle disposizioni del processo tributario, contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Le argomentazioni esposte a favore dell'estensione della definizione anche alle liti pendenti dinanzi agli organi amministrativi trovano peraltro conforto nell'intento perseguito dal legislatore, che, come si legge nella relazione di accompagnamento alla legge finanziaria per l'anno 2003, è quello di consentire ai soggetti interessati di regolarizzare la propria posizione fiscale pregressa *"in vista della realizzazione dell'organico progetto di riforma del sistema tributario ... ispirato all'obiettivo di introdurre drastiche semplificazioni nell'assetto della normativa tributaria"*.



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO F.F.
Giampaolo DE PAULIS